



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 340 DEL 6 marzo 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 3 e 4 marzo 2001 – Quarta giornata ritorno

Bari-Fiorentina 2-1
Brescia-Lazio 0-1
Milan-Parma 2-2
Napoli-Lecce 1-1
Perugia-Vicenza 1-0
Reggina-Bologna 2-1
Roma-Internazionale 3-2
Udinese-Juventus 0-2
Verona-Atalanta 2-1.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 5 e 6 marzo 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 68

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 3 e 4 marzo 2001 – Quarta giornata ritorno

Gara Soc. Brescia – Soc. Lazio del 3 marzo 2001

Il Giudice Sportivo

rilevato dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento che:

al momento di lasciare lo stadio, conclusa la gara, l'Arbitro e gli altri Ufficiali venivano invitati da un funzionario di polizia ad attendere una decina di minuti in prossimità dei pullman delle squadre, perdurando manifestazioni di intemperanza da parte di sostenitori della Società Brescia.

L'Arbitro ed i suoi collaboratori venivano, poi, fatti uscire da una porta laterale che dava accesso ad un atrio ove era in attesa il taxi per il loro accompagnamento. In quel luogo, peraltro, stazionavano un centinaio di tifosi del Brescia, che tentavano di aggredire fisicamente il Direttore di gara e i suoi collaboratori, venendo a fatica contenuti dai poliziotti. Nell'occasione i facinorosi lanciavano contro gli Ufficiali di gara bicchieri, giornali, una pietra della grandezza di un mandarino e sputi.

Uno dei tifosi, in specie, si avvicinava all'Arbitro e dalla distanza di un metro circa gli scagliava contro con violenza una rivista con copertina rigida plastificata. L'oggetto colpiva il Direttore di gara di taglio sul viso, cagionandogli un'escoriazione ad un labbro con conseguente intenso e prolungato dolore.

Prima che riuscisse a salire a bordo del taxi, l'Arbitro veniva raggiunto da una decina di sputi, due dei quali in pieno volto.

La vettura rimaneva attornata per alcuni minuti dai sostenitori del Brescia., i quali sferravano violente manate contro la fiancata ed i vetri.

Tali comportamenti aggressivi erano accompagnati da ripetuti insulti, gravemente offensivi nei confronti dell'Arbitro e degli altri Ufficiali di gara.

Con l'ausilio di alcuni agenti di polizia il taxi poteva, infine, lasciare l'impianto sportivo.

Durante tutto il corso della vicenda nessun dirigente della Società Brescia era presente, a fianco dell'Arbitro e dei suoi Assistenti.

Osserva:

i fatti descritti dall'Arbitro configurano una situazione di grave responsabilità oggettiva a carico della Società Brescia, sotto un duplice concorrente profilo.

Quanto al primo, riconducibile alla previsione dell'art. 6, comma 3 C.G.S., si tratta della responsabilità conseguente alla condotta dei sostenitori, i quali hanno realizzato, in gruppo numericamente cospicuo, una serie di azioni violente in danno dell'Arbitro e dei suoi collaboratori, connotate sia da grave pericolosità per l'incolumità fisica degli Ufficiali di gara sia da un contenuto di particolare spregevolezza.

Il lancio di oggetti, scagliati a brevissima distanza, poteva produrre conseguenze assai gravi, specie tenendo conto della natura di taluno di questi oggetti: evidente è il riferimento alla pietra di significative dimensioni.

Nel caso concreto tale condotta violenta si è rivelata non solo potenzialmente, ma anche effettivamente rischiosa per la sicurezza dell'Arbitro.

Egli è stato raggiunto in pieno volto da un oggetto rigido, che gli ha provocato una ferita ad un labbro: evento che deve essere valutato con adeguata severità.

Del pari costituiscono manifestazioni di inqualificabile intemperanza i numerosi sputi, una decina dei quali hanno raggiunto il bersaglio: due di essi hanno colpito l'Arbitro in viso, così producendo al massimo grado l'effetto di umiliazione per la persona offesa.

La valutazione di estrema gravità di tutti questi atti singolarmente intesi deve poi essere raccordata con un giudizio, analogamente severo, circa il contesto complessivo delle manifestazioni di aggressività realizzate in quei frangenti dai sostenitori della Società Brescia. Come risulta dagli atti ufficiali, essi tentarono di assalire l'Arbitro ed i suoi collaboratori, e vennero fortunatamente contenuti dai poliziotti presenti, i quali riuscirono ad evitare il contatto fisico tra i facinorosi e gli Ufficiali di gara, senza poter ovviamente impedire il lancio di oggetti e di sputi e gli altri atti di intimidazione, dopo che l'Arbitro e gli Assistenti erano saliti sul taxi.

La gravità di tutte le condotte violente sopra riportate è ulteriormente sottolineata dalla loro notevole durata. Esse si protrassero per numerosi minuti che si aggiunsero alla fase precedente, nel corso della quale gli Ufficiali, ormai pronti a lasciare l'impianto sportivo vi furono invece trattenuti su invito delle Forze dell'Ordine proprio a causa della condotta minacciosa in atto da parte dei tifosi del Brescia.

La valutazione circa la gravità dell'episodio deve, infine, tener conto anche dei precedenti disciplinari specificamente relativi ad atti di intemperanza nei confronti degli Ufficiali di gara. Nel corso della presente stagione sportiva, la società è già stata sanzionata in tre occasioni per lancio di oggetti contro un Ufficiale di gara (Comunicati Ufficiali del 7/11, 14/11 e 18/12/2000).

Sotto un secondo profilo – riconducibile alla previsione dell'art. 6 comma 2 C.G.S. - la vicenda si segnala per particolare gravità in considerazione della totale violazione da parte della Società degli obblighi, previsti dalle Carte Federali, di assistenza nei confronti degli Ufficiali di gara.

Statuisce l'art. 65 N.O.I.F. che le Società devono proteggere l'Arbitro e gli Assistenti **prima, durante e dopo la gara**; il Dirigente addetto deve svolgere attività di assistenza anche dopo il termine della partita e fino a quando gli Ufficiali non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi – come certamente nella fattispecie concreta – che consiglino una più prolungata assistenza.

Risulta esplicitamente dal supplemento che l'Arbitro ed i suoi collaboratori non ricevettero, per tutto il corso degli eventi, alcun ausilio da parte di Dirigenti della Società Brescia, assenti sia nel momento in cui gli Ufficiali di gara erano pronti a lasciare l'impianto sportivo, sia nella successiva, drammatica fase dei ripetuti atti di aggressione subita ad opera di un rilevante numero di tifosi.

Tale assenza, che chiama in causa direttamente la Società per il comportamento omissivo dei suoi Dirigenti, deve essere sottolineata negativamente perché venne meno nell'occasione proprio quella assistenza che sarebbe stata non soltanto conforme agli obblighi regolamentari, ma anche certamente utile a contenere l'aggressione dei sostenitori e a ridurre gli effetti pregiudizievoli per l'incolumità dell'Arbitro e dei suoi Assistenti.

La valutazione di tutti i molteplici profili di responsabilità sopra esposti porta a qualificare i fatti avvenuti al termine della gara Brescia-Lazio come straordinariamente gravi, e meritevoli di una sanzione per la Società ospitante da determinare nella squalifica del campo per due giornate effettive di gara.

L'omessa assistenza all'Arbitro ed ai suoi collaboratori rende punibile, a titolo di responsabilità personale, il Dirigente addetto all'arbitro sig. Bena Stefano, il quale è venuto meno nella circostanza ai doveri propri del suo incarico: congrua risulta l'inibizione sino al 23 aprile 2001.

Da ultimo va sanzionato, a titolo di responsabilità oggettiva per la Società, il comportamento – risultante dal rapporto arbitrale – di una ventina di sostenitori che, dopo il fischio finale fecero indebito ingresso sul terreno di giuoco, per ottenere dai calciatori gli indumenti di giuoco. Sanzione adeguata al riguardo è l'ammenda di Lire 5.000.000, valutata la recidiva specifica al riguardo.

P.Q.M.

Delibera di infliggere:

- alla **Soc. Brescia** la squalifica del campo di giuoco **per due giornate effettive di gara** e l'ammenda di Lire 5.000.000.
- al sig. **BENA Stefano** – Dirigente addetto all'arbitro società Brescia **l'inibizione** a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale **sino al 23 aprile 2001**.

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

°/°/°/°/°

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, all'8° del primo tempo e al 45° del secondo tempo, lanciato una decina di bottigliette in plastica verso un calciatore avversario; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori intonato, al 23° del secondo tempo per circa un minuto, un coro volgarmente ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; recidiva specifica reiterata.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DONI Cristiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); perchè, al 45° del secondo tempo, dalla panchina sulla quale era seduto a seguito di sostituzione, urlava verso l'Arbitro numerose frasi ingiuriose ed irraguardose.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LAMOUCI Sabri (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione); perchè, al 21° del primo tempo, subito dopo essere stato ammonito per proteste, rivolgeva all'Arbitro più volte, in segno di irrisione, parole di ironico complimento.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

ALBERTO Valentin (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato; per comportamento non regolamentare in campo (Quarta, Quinta, Sesta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 1.000.000

DEL PIERO Alessandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda, Terza, Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIRILLO Bruno (Internazionale): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DAINELLI Dario (Lecce): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MUTU Adrian (Verona): perchè, al 46° del secondo tempo, in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpiva un avversario con una forte spallata.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

CARRERA Massimo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); perchè, subito dopo il fischio finale, pronunciava all'indirizzo dell'Arbitro ad alta voce una frase irrisuardosa, che ripeteva quattro volte; entità della sanzione determinata anche in considerazione della qualifica di capitano; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTELLINI Marcello (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MATERAZZI Marco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MILOSEVIC Savo (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

SIGNORI Giuseppe (Bologna); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

TAIBI Massimo (Reggina); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

FIRMANI Fabio (Vicenza).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LAURSEN Martin (Verona)
MORFEO Domenico (Atalanta)
NEDVED Pavel (Lazio).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CROVARI Federico (Vicenza)
GIANNICHEDDA Giuliano (Udinese)
TORRICELLI Moreno (Fiorentina).

QUINTA SANZIONE

DI BIAGIO Luigi (Internazionale)
FILIPPINI Emanuele (Brescia).

SECONDA SANZIONE

COLUCCI Leonardo (Verona)
DEL VECCHIO Marco (Roma)
SALA Luigi (Milan)
TARANTINO Massimo (Bologna)
ZANCHI Marco (Vicenza).

PRIMA SANZIONE

COUTO Fernando (Lazio)
DA SILVA Alexandre Mariano (Fiorentina)
DABO Ousmane (Vicenza)
DI FRANCESCO Eusebio (Roma).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

VRYZAS Zisis (Perugia).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 16 marzo 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro